

**CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON RELATIVA FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA E290 AD USO ALIMENTARE DI UNA CASA DELL’ACQUA DELLE DURATA DI 36 MESI CON ESTENSIONE EVENTUALE AD ALTRO SECONDO IMPIANTO.**

**Premesso:**

- .....

**TUTTO CIO’ PREMESSO TRA**

IL COMUNE DI VIMODRONE, con sede legale in Vimodrone via C. Battisti 54/56 codice fiscale e partita IVA 07430220157, rappresentato ai fini del presente atto, dall’Arch. Carlo Tenconi, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi del decreto sindacale di nomina n 19/2015 del che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità “Comune”, abilitato in base alla Legge ed allo Statuto dell’Ente;

**E**

L’impresa.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1) PREMESSE**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono il fondamento della determinazione della volontà delle parti a sottoscrivere il presente contratto.

**ART. 2) OGGETTO**

L’oggetto del contratto comprende le seguenti voci sotto elencate che costituiscono un oggetto contrattuale unico ed indivisibile:

- a) Servizio di sanificazione e manutenzione ordinaria dell’impianto casa dell’acqua installata nella Piazza Unità d’Italia, della durata di mesi 36;
- b) Fornitura di anidride carbonica ad uso alimentare E290 ad uso della casa dell’acqua comprensivo di noleggio del serbatoio criogenico e trasporto della durata di mesi 36;

Di seguito si elencano le caratteristiche di ciascuna delle voci sopra elencate:

- a) Servizio di sanificazione e manutenzione ordinaria della durata di 36 mesi dell’impianto casa dell’acqua installata nella Piazza Unità d’Italia con eventuale estensione ad altro impianto da installare sul territorio di Vimodrone;**

La casa dell’acqua consiste in un manufatto sito nella P.zza Unità d’Italia la cui area con contratto di concessione da Cap Holding al cui interno è installato un impianto di distribuzione ed erogazione di acqua naturale e gassata (refrigerata e non refrigerata).

Il servizio è costituito dai seguenti interventi di sanificazione e manutenzione ordinaria da eseguire periodicamente all’impianto della Casa dell’Acqua sito in Vimodrone nella P.zza Unità d’Italia con eventuale estensione ad altro impianto da installare sul territorio di Vimodrone come oltre indicato:

- sanificazione dei circuiti dell’acqua naturale e dell’acqua gassata;
- verifica periodica (**almeno ogni 10 giorni**) del livello di anidride carbonica presente nel serbatoio e segnalazione al competente servizio ecologia della necessità di ricarica del serbatoio;
- pulizia con eventuale disincrostazione e sanificazione dei sistemi di erogazione e di tutte le parti a contatto con l’acqua erogata;
- lavaggio ed eventuale rimozione di depositi di carbonato di calcio dalla vasca e griglia di scarico;
- sostituzione e spurgo della cartuccia del filtro dell’acqua compresa la fornitura di prodotti necessari e idonei per la sanificazione;

- sostituzione della lampada UV ogni 11 mesi;
- controllo e taratura delle pressioni di lavoro dei regolatori di pressione del gas;
- controllo del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature complementari all'impianto;
- controllo fughe E290;
- controllo ed eventuale taratura dei sensori;
- controllo taratura dosi e portate;
- controllo ed eventuale pulizia dei condensatori dei gruppi frigoriferi;
- verifica funzionamento valvole di sicurezza sulle macchine produzione acqua gassata;
- verifica funzionamento valvole di sicurezza del MiniBulk E290;
- verifica tenuta dei circuiti di acqua e gas;
- rilevamento dati sull'impianto;
- aggiornamento software;
- aggiornamento dei dati utenze fornite dal Comune;

DURATA: mesi 36 dalla data di consegna del servizio mediante verbale che verrà sottoscritto tra le parti.

Di tale ipotesi si tiene conto ai fini della determinazione del valore dell'appalto come oltre indicato.

ATTIVITA':

- minimo n. 12 visite da eseguirsi ogni 2 mesi
- ricambi compresi nel servizio: lampada UV 11W Prot. Erogazione (sostituzione ogni 11 mesi)  
cartuccia Filtro Meccanico 20" – 50u (sostituzione ad ogni visita)

CONDIZIONI DI FORNITURA: il servizio è comprensivo di spese, trasferta e materiale di consumo.

SI RICHIEDE COME REQUISITO DI ESECUZIONE:

- Piano di Controllo Igienico Sanitario del metodo HACCP (in applicazione del D.L. 193/2007 e regolamento CE 852/2004)
- Certificato Standard Internazionale ISO 22000

**Sono disponibili qualora necessari le tavole planimetriche dell'impianto, la dichiarazione di conformità dell'impianto, la relazione con il dettaglio dei materiali installati.**

**b) Fornitura di anidride carbonica ad uso alimentare E290 ad uso della casa dell'acqua comprensivo di noleggio del serbatoio criogenico e trasporto;**

DESCRIZIONE: sistema di alimentazione per gas liquefatto, composto da contenitori criogenici.

- FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA E290 Grado 2.0 (>99%)

Contaminanti dichiarati:

CO < 10 ppmvol

COS < 0,1 ppmvol

H2S < 0,1 ppmvol

PH3 < 0,1 ppmvol

Olio < 0,1 ppmvol

Sostanze organiche riducenti < 0,1 ppmvol

Acidità come HCl < 20 ppmvol

Scheda di produzione PIMS 139

SCOPO E DESTINAZIONE D'USO: stoccaggio dei gas di assistenza, allo stato liquido nelle condizioni di progetto P massima ammissibile (PS): in funzione della pressione richiesta dalla rete T minima di progetto: - 196 ° C.

Limiti di batteria.

Il sistema prevede gli elementi di seguito specificati:

contenitori criogenici pentavalenti di diversi volumi, tubazioni, con i relativi accessori in pressione e di sicurezza, evaporatori.

Collegamenti con altri sistemi: flangia e contro flangia con guarnizione gas compatibili.

LA FORNITURA SI INTENDE COMPRENSIVA DI:

- CANONE LOCAZIONE MATERIALE (contenitore anidride carbonica)
- TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
- ADDIZIONALE MERCI PERICOLOSE
- CONTRIBUTO MINIMO DI SICUREZZA

DURATA: mesi 36 dalla data di consegna del servizio mediante verbale che verrà sottoscritto tra le parti.

TEMPO DI CONSEGNA: **entro 36 ore** dalla richiesta scritta.

Il Comune affida all'operatore che accetta irrevocabilmente ed incondizionatamente i servizi dedotti nel presente atto che dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche ivi contenute.

#### **Facoltà di estensione ad un secondo impianto**

L'amministrazione comunale prevede di realizzare entro la fine del mese di aprile 2017, in collaborazione con Cap Holding, un secondo impianto di erogazione di acqua sul territorio avente caratteristiche simili all'impianto posto in P.zza Unità d'Italia ma dotata di un solo erogatore di acqua potabile ed uno di acqua gassata.

L'affidatario, dal momento in cui tale secondo impianto sarà realizzato ed in funzione e previo specifico atto di consegna mediante verbale che verrà sottoscritto tra le parti, dovrà garantire obbligatoriamente la manutenzione e la fornitura di anidride carbonica ad uso alimentare anche per tale secondo impianto garantendo le attività tutte, dedotte nel presente capitolato-contratto sino alla scadenza contrattuale, ad insindacabile scelta dell'amministrazione comunale e con obbligo dell'affidatario di accettare tale estensione alle medesime condizioni di cui al presente atto ed alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara.

**L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di non procedere alla realizzazione del secondo impianto ed in tal caso l'affidatario nulla avrà a pretendere per la mancata realizzazione dell'impianto ed il conseguente mancato affidamento dei servizi dedotti nel presente atto anche al secondo impianto come sopra detti.**

A titolo conoscitivo si informa che il **consumo di anidride carbonica ad uso alimentare nell'ultimo quadriennio** è stato il seguente:

anno 2013: kg. 1792

anno 2014: kg. 2338

anno 2015: kg. 1446

anno 2016: kg. 2000

#### **Art. 3) DURATA**

Il presente contratto ha durata pari a mesi 36 a partire dalla data di consegna del servizio mediante apposito verbale di consegna tra le parti, che avverrà indicativamente a decorrere dalla prima settimana di febbraio 2017.

#### **Art. 4) OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE**

L'esecuzione delle prestazioni è subordinata, pena la risoluzione di diritto del presente atto, all'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, che si intendono integralmente richiamati, come facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati, e che le parti dichiarano espressamente di conoscere integralmente e la cui ignoranza non potrà essere pertanto invocata:

- a) offerta economica prodotta in sede di gara;
- b) le disposizioni contenute nel presente capitolato contratto;
- c) le disposizioni contenute nel D.lgs. N. 50/2016;
- d) le norme contenute nel D.lgs. n. 81/2008 nonché le altre norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione e tutte le norme richiamate nel capitolato contratto;

- e) le norme contenute nella legge 136/2010;
- f) le norme del codice civile e quelle contenute in altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per tutto quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- g) le norme contenute nel decreto legge n. 95/2012 come convertito dalla legge n. 135/2012;

Inoltre l'operatore si obbliga espressamente ad osservare le prescrizioni contenute in norme di qualsiasi genere applicabili alle prestazioni contrattuali di che trattasi, emanate o emanande dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune, restando contrattualmente convenuto che anche se tali prescrizioni o /norme dovessero arrecare oneri o limitazioni nello svolgimento dei compiti, non potrà essere accampato alcun diritto o ragione contro il Comune, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti e il corrispettivo del presente atto. . Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, l'operatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto in essere. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'operatore, ad eccezioni di eventuali proposte migliorative formulate dall'operatore ed accettate dal Comune. Il Comune provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente atto nei termini previsti dalla normativa.

## **Art. 5) CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE**

**L'importo contrattuale dovuto** (da adeguare a seguito del ribasso) per lo svolgimento delle attività dedotte nel presente atto e per tutta la durata prevista nel presente atto (36 mesi) viene determinato in euro 8.190,00 per 12 mesi per un totale complessivo nei 36 mesi, di euro 24.570,00 oltre IVA di cui:

- Importo manutenzione impianto euro 12.300,00 a corpo;
- Importo fornitura di anidride carbonica ad uso alimentare 12.270,00 a misura;

**Tale importo, unitariamente considerato** si riferisce al valore comprensivo sia della voce a) manutenzione dell'impianto casa dell'Acqua in P.zza Unità d'Italia, sia della voce b) fornitura di anidride carbonica ad uso alimentare indicate all'art. 2 oggetto del presente capitolato -contratto.

Il suddetto ammontare, al netto del **ribasso unico offerto in sede di gara**, verrà corrisposto previa presentazione di regolare fattura con la seguente periodicità:

- **Voce a)** Manutenzione Casa dell'acqua: fattura semestrale
- **Voce b)** Fornitura E290: fattura mensile **a consumo**

L'ammontare massimo complessivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle attività dedotte nell'affidamento oggetto del presente atto a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e riferiti alla casa dell'acqua il cui impianto è ubicato in Piazza Unità d'Italia.

Allorquando dovesse essere esercitata la facoltà dell'amministrazione indicata al precedente art. 2 alla avvenuta realizzazione del secondo impianto casa dell'acqua, il servizio oggetto e tutte le attività dedotte nel presente capitolato saranno estese anche al secondo impianto.

**A decorrere dalla consegna anche del secondo impianto, il corrispettivo dovuto all'affidatario per tale secondo impianto, sarà ricavato dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara all'importo, non superabile stimato di euro 5.000,00 oltre IVA per 12 mesi.** Tale importo si riferisce sia alla manutenzione dell'impianto sia alla fornitura di anidride carbonica ad uso alimentare del secondo realizzando impianto. A tale importo verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'operatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compreso Il Comune, sono compresi nell'ammontare sopra indicato. L'ammontare sopra indicato è accettato dall'operatore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'operatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti.

L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il

restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte del Comune della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo.

Il prezzo verrà corrisposto, previa presentazione di regolare fattura con la seguente periodicità:

- Voce a) Manutenzione Casa dell'acqua: fattura semestrale
- Voce b) Fornitura E290: fattura mensile

Ai fini del pagamento del corrispettivo, il Comune procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune, non produrrà alcun interesse.

Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

La fattura dovrà essere intestata al Comune e spedita per la liquidazione al Comune stesso. L'importo della fattura verrà pagato dal Comune a spese dell'appaltatore previo accertamento della prestazione effettuata, entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione all'ufficio protocollo delle stessa e comunque previa acquisizione della documentazione di cui sopra, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato al concessionario presso \_\_\_\_\_, Ag. di \_\_\_\_\_, codice IBAN: IT \_\_\_\_\_.

L'appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel contratto si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 9bis della legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al l'appaltatore con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge n. 136/2010.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al concessionario con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

## **Art. 6) CAUZIONE**

L'Impresa aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva prestata ai sensi e conformemente a quanto previsto dall'art. 103 D.lgs.50/2016, pari al 10% dell'intero importo contrattuale da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni ribasso superiore al 20%.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e verrà svincolata solo dopo la verifica del compenso dovuto a qualsiasi titolo dall'Impresa al personale occupato nel servizio di cui al presente capitolato. Per il medesimo motivo alla scadenza del contratto si provvederà al pagamento delle fatture dovute per il servizio dopo la positiva

verifica dell'esecuzione di tale adempimento.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore prelevandone pari importo dal canone d'appalto e previo avviso scritto da inoltrare all'Impresa.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Ente. Questo aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Tale cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'operatore economico ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
- ha copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;
- la rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice civile;

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni ribasso superiore al 20%.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e verrà svincolata solo dopo la verifica del compenso dovuto a qualsiasi titolo dall'Impresa al personale occupato nel servizio di cui al presente capitolato. Per il medesimo motivo alla scadenza del contratto si provvederà al pagamento delle fatture dovute per il servizio dopo la positiva verifica dell'esecuzione di tale adempimento.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Trovano applicazione le disposizioni previste nel D.Lgs. 50/2016 in merito alla riduzione del 50% della cauzione e garanzia fideiussoria per le imprese certificate UNI EN ISO 9000).

## **Art. 7) RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L' appaltatore assume su di se tutti i rischi inerenti connessi e conseguenti il presente appalto e ad esso competono integralmente, le relative responsabilità. A tal fine l' appaltatore garantisce che tutte le strutture installate saranno sottoposte a proprie cura e spese a regolari controlli e atti al regolare funzionamento delle stesse.

In ragione di ciò solleva il Comune concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi per qualunque danno a persone o cose.

L' appaltatore prende in consegna l'impianto Casa dell'acqua esonerando espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare da fatti inerenti le obbligazioni oggetto del presente atto. L' appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto dal appaltatore stesso quanto dal Comune o di terzi, a seguito ed in conseguenza delle attività ricomprese nel presente appalto o per cause connesse alle stesse, anche se eseguite da terzi. L' appaltatore altresì solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità connesse alla presente concessione, manlevando il Comune da qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni alle persone e alle cose.

E' a carico dell' appaltatore ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia al personale addetto alle mansioni che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare in pendenza della gestione, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, intendendo escludere ogni responsabilità del Comune di Vimodrone, in considerazione della piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l'appaltatore è tenuto a stipulare specifica adeguata polizza assicurativa RC., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCTO), con esclusivo riferimento all'affidamento in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'affidamento.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche l'affidamento svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'affidamento sarà revocato con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito

In ogni caso, in caso di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate al Comune da parte di terzi in relazione alle attività oggetto del presente affidamento, si procederà nel rispetto del seguente iter procedurale cui l'operatore è obbligato ad attenersi:

- a) In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi che dovesse pervenire direttamente al Comune, lo stesso, per il tramite del Settore Contratti e Affari Legali, procederà all'apertura del sinistro in via cautelativa sulla polizza RCT/O del Comune denunciando il sinistro alla propria Compagnia assicuratrice;
- b) Nella denuncia di sinistro il Comune indicherà alla Compagnia la presenza di un contratto di affidamento per la gestione delle attività oggetto del presente affidamento e comunicherà che sono in corso gli accertamenti con il settore tecnico comunale/Ufficio Sport del Comune per la verifica di possibile responsabilità in ordine agli eventi denunciati dal danneggiato;
- c) Nel momento in cui la relazione tecnica di cui alla precedente lett. b) perverrà al Settore Contratti e Affari Legali (entro il termine massimo di gg. 20) e dalla stessa si dovesse evincere una responsabilità in capo all'affidatario e/o suoi eventuali sub affidatari, rispetto agli eventi che hanno cagionato il danno al soggetto che ha inoltrato richiesta di risarcimento, si procederà a trasmettere una comunicazione alla Compagnia assicuratrice del Comune e all'affidatario affinché provveda obbligatoriamente all'apertura del sinistro sulle polizze assicurative di cui sopra. La medesima comunicazione viene trasmessa per conoscenza anche al diretto interessato richiedente i danni.
- d) E' fatto obbligo all'affidatario comunicare al Settore contratti e Affari legali dell'avvenuta apertura del sinistro e del numero assegnato.

Il rispetto dell'iter procedurale sopra descritto da parte dell'affidatario costituisce un obbligo contrattuale. Pertanto il suo inadempimento potrà essere sanzionato da parte del Comune rivalendosi per l'equivalente sulla cauzione e/o sul corrispettivo contrattuale, salva ed impregiudicata la facoltà di risoluzione del contratto nonché il risarcimento del maggior danno.

Il Comune declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati, eventualmente, al personale o ai materiali dell'affidatario, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni.

L'affidatario dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso dell'affidamento. L'affidatario è comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni-

## **Art. 8) PERSONALE**

L'appaltatore si avvale nell'adempimento dei compiti derivanti dal presente contratto di proprio personale nei cui confronti ed in relazione alla tipologia del contratto di lavoro, l'appaltatore è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc., e a quant'altro previsto per il settore di appartenenza.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi vincolo di lavoro subordinato ex art. 2222 c. c. per qualsiasi rapporto di lavoro o prestazione d'opera posti in essere tra la concessionaria e terzi.

L'appaltatore risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

I predetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se la stessa non aderisce alle organizzazioni stipulanti.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre controlli in tal senso.

L'appaltatore è tenuto alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza nonché degli obblighi assicurativi previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali, restando il Comune di Vimodrone esonerato, al riguardo, da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi al fine di constatare le modalità e la correttezza della gestione.

## **Art. 9) SICUREZZA**

L'appaltatore si impegna ad attivare tutte le disposizioni previste dalla normative vigenti in materia di misure antincendio, norme di sicurezza per l'esercizio dell'impianto, norme di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il Comune non risponde per la mancata o incompleta attivazione delle procedure di legge che le norme sopra citate impongono all'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a porre in atto gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dei lavori e delle prestazioni previste dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, nei confronti di soci o e/o dipendenti con particolare riferimento alla legge 81/08.

Sono quindi a suo carico gli obblighi e gli oneri in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. A tal fine, il Settore tecnico del Comune ha dichiarato che non vi sono rischi di interferenza e quindi non si è reputato di redigere il Duvri.

## **Art. 10) REFERENTE**

L'appaltatore nomina responsabile referente della gestione nei rapporti con l'amministrazione comunale il Sig. \_\_\_\_\_ cell. n. \_\_\_\_\_

## **Art. 11) CONTROLLI E PENALITA'**

Il Comune di Vimodrone, avvalendosi di proprio personale ha la facoltà di effettuare e far effettuare, in qualsiasi momento, accessi, ispezioni e verifiche presso l'impianto per verificare la correttezza della gestione, la qualità dell'intervento reso.

Qualora si riscontrassero irregolarità nella conduzione dell'appalto, fatti salvi i casi in cui queste irregolarità costituiscono motivi di decadenza e risoluzione della concessione per i quali si applicherà la disciplina prevista dall'apposito punto del presente atto, il Comune potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nel presente atto. Sono notificati all'appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi.

I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'appalto e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali.

In caso di 3 rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari all'1‰ (uno per mille) del prezzo a carico del Comune di cui oltre. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora l'appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 24 ore dall'emissione della nota di rilievo. Si procede al recupero della penalità da parte del Comune o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto o prelevandola dal deposito cauzionale.

L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento dei maggiori danni oltre all'incameramento della cauzione. Il Comune potrà applicare al appaltatore le penali fino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del presente atto, oltre a detto valore il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, salvo il risarcimento e l'esecuzione in danno.

In linea con quanto stabilito dall'art. 108 e fatto salvo quanto stabilito dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs.n. 50/2016, In caso di inadempimento dell'appaltatore anche a uno solo degli obblighi di cui al presente atto e nell'offerta presentata in sede di gara il Comune ha la facoltà di comunicare all'appaltatore a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 del c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, l'appaltatore è tenuto al risarcimento del danno.

Inoltre:

- in caso di applicazione di penali da parte del Comune superiori al 10% del corrispettivo complessivo massimo;
- in tutti i casi espressamente previsti nel presente atto e nella bozza di contratto;

il Comune senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360



Il contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- allorché si manifesti a carico dell'appaltatore una qualunque delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di appalto;
- in caso di irrogazioni di sanzioni interdittive o misure cautelative di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno

## **Art. 12) RECESSO**

Il Comune può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento secondo quanto stabilito dall'art. 109 del D.Lgs.n. 50/2016.

In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte del Comune delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal presente contratto, rinunciando espressamente ora e per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.1 comma 26 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. , in accordo con quanto ivi previsto il Comune procederà alla conseguente riduzione del corrispettivo dovuto all'appaltatore ; qualora l'appaltatore non accolga la riduzione del corrispettivo dovuto, sarà facoltà dello stesso recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 180 ( centoottanta) giorni solari da comunicare al Comune con lettera raccomandata a.r. In aggiunta ai commi precedenti, il Comune , in ragione di quanto previsto dal decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art.1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o dalla centrale regionale di riferimento successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

## **Art. 13) RIFUSIONE DANNI E SPESE**

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, il Comune può rivalersi - mediante trattenuta – sul prezzo che il Comune dovrà dare al appaltatore, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente reintegrata.

## **Art. 14) SUBAFFIDAMENTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

La cessione del contratto è vietata, pena la nullità dell'atto di cessione. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune avrà la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto.

Le vicende soggettive relative all'appaltatore (ossia i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione) sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.

La cessione dei crediti nascenti dal presente contratto è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto è ammesso nei confronti di soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni, ed è regolato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto, oltre ad essere dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, deve necessariamente essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale a pena di nullità.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale di quanto subappaltato.

L'affidamento di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali per l'esecuzione di tutte le attività contrattuali previste.

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dagli atti di gara nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'esecuzione del servizio in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il Comune non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L'appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L'appaltatore si obbliga a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra, il Comune può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 15) DOMICILIO**

L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale dell'impresa in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_.

#### **Art. 16) ACCETTAZIONE CONDIZIONI**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque qualunque modifica al presente atto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che il Comune si riserva comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Tutte le spese occorrenti, preliminari e consequenziali, alla stipulazione del contratto (a titolo esemplificativo bolli, tassa di registrazione etc..) nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

## **Art. 17) TRATTAMENTO DATI**

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività inerenti il servizio oggetto del presente capitolato, l'Impresa aggiudicataria, unitamente al conferimento dell'appalto è nominata ai sensi del D.Lgs 50/2016 responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura comprensivi di quelli sensibili, concernenti gli utenti fruitori dei servizi.

L'Impresa aggiudicataria è pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti, necessari all'espletamento dei servizi, sia in forma cartacea che elettronica. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 193/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza. L'Impresa aggiudicataria non è autorizzata a riprodurre, diffondere, comunicare a terzi a qualunque titolo i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati risulta indispensabile per l'incolumità agli assistiti, come a titolo esemplificativo comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni.

L'Amministrazione Comunale potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni sulle modalità di trattamento dei dati suddetti. Qualsiasi utilizzo e /o trattamento improprio e non conforme alle disposizioni del D.Lgs 193/2003 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità in capo all'Impresa aggiudicataria, la quale è infine, tenuta a rendere edotti i propri collaboratori ed operatori, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

## **Art. 18) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dei servizi ricompresi nella concessione oggetto del presente atto.

Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dei servizi ricompresi nell'appalto di che trattasi. Il suddetto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

## **Art. 19) FORO COMPETENTE**

Per qualunque contestazione possa sorgere nelle esecuzioni del presente atto, Foro competente in via esclusiva sarà quello di Monza, anche in deroga alle regole sulla competenza per territorio, di cui al codice di procedura civile, che le parti riconoscono come unico competente.